



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RITA LEVI MONTALCINI"

82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) Via G. Bocchini, 37

☎ Segreteria: 0824.49249 ☎ Dirigente: 0824.49140 - C.F. 92057580620 - C.M. BNIC85700T

DR Campania – Ambito BN-4 – Art. 1, c.66, L.13 luglio 2015, n. 107

Decreto USR Campania – Prot. 3988 del 15/03/2016

e-mail : bnic85700t@istruzione.it - sito web : www.icsangiorgiodelsannio.edu.it - P.E.C. : bnic85700t@pec.istruzione.it

Circolare n. 138

San Giorgio del Sannio, 29-11-2021

A Tutto il personale docente
Loro sedi

A Tutto il personale ATA
Loro sedi

Al sito web

Agli Atti

Oggetto: Comunicazioni in applicazione del Decreto legge n. 172 del 26-11-2021 pubblicato in G. U. n. 282 del 26-11-2021 SUPER GREEN PASS.

Il Decreto Legge n. 172 art. 2 estende a partire dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale a tutto il personale scolastico.

L'obbligo riguarda anche la somministrazione della dose di richiamo (terza dose) che va fatta entro i termini di validità della certificazione verde rilasciata dopo la seconda dose.

La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute del lavoratore, conseguente a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale nel rispetto delle Circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19.

In tali casi (condizioni cliniche documentate e relativo pericolo per la salute), al fine di evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-COV2, durante il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il Dirigente Scolastico adibisce il personale a mansioni diverse, senza decurtazione della retribuzione.

Il rispetto dell'obbligo vaccinale spetta al Dirigente Scolastico Art. 2 c. 2 D. L. n. 172-2021.

Le verifiche sono effettuate con le modalità indicate dal Decreto Legge 06 agosto 2021 n. 111 modificato con legge n. 24-09-2021 n. 133 e s.s. m. m. i. i; dal Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 modificato con legge 17-06-2021, n. 87 dalle note M. I. prot. n. 1260 del 30 agosto 2021 e prot. n. 953 del 09 settembre 2021, e cioè acquisendo le informazioni necessarie attraverso la specifica piattaforma ministeriale del SIDI.

Nel caso in cui dalla documentazione non risulta l'effettuazione della vaccinazione oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione, il Dirigente Scolastico invita il lavoratore a presentare entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito:

- 1) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, ovvero
- 2) la documentazione comprovante il differimento o l'esenzione della vaccinazione nei soli casi di accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate ed attestate dal medico di medicina generale, ovvero
- 3) la prenotazione della richiesta di avvio della vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall'invito, ovvero
- 4) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Nel caso in cui il lavoratore abbia già provveduto ad inoltrare la richiesta di vaccinazione (caso di cui al punto 3) il Dirigente Scolastico invita l'interessato a presentare non oltre tre giorni dalla somministrazione, la documentazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.

Nel caso di mancata presentazione della documentazione relativa alla effettuazione/richiesta di vaccinazione ovvero di esenzione/differimento della stessa o di insussistenza dei presupposti, il Dirigente Scolastico accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta al lavoratore.

L'atto di accertamento determina, in capo al lavoratore:

- a) l'immediata sospensione dal lavoro;
- b) il diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- c) nessuna conseguenza disciplinare;
- d) la mancata corresponsione della retribuzione e di altri compensi o emolumenti comunque denominati.

La sospensione dal servizio è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della base di richiamo nei termini previsti e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto legge.

Il Decreto all'art. 2, comma 4 conferma la sanzione amministrativa pecuniaria a carico del Dirigente Scolastico per omesso controllo. L'Ufficio competente all'accertamento della violazione è l'Ufficio Scolastico regionale e l'importo oscilla dai 400,00 a 1000,00 euro ed è irrogata dal Prefetto.

Il Decreto Legge interviene anche sulla durata del *green pass*, modificando i termini relativi alla sua validità, a suo tempo fissati dal Decreto Legge n. 52-2021.

La Certificazione (*green pass*) rilasciata a seguito dell'avvenuta vaccinazione ha una validità di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario.

La certificazione (*green pass*) ha una validità di nove mesi a far data dalla medesima somministrazione, in caso di somministrazione della dose di richiamo (*booster*), successivo al ciclo vaccinale primario.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to Prof.ssa Anna POLITO

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, co. 2, DL.vo39/1993)*